LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito $BURA\ n.\ 23\ del\ 27\ agosto\ 2004$

Art. 1

- 1. All'art. 1 della legge 48/1988, dopo il punto d), aggiungere:
- «e) L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo.»

Art. 2

- 1. Il Registro epidemiologico di cui al punto e) dell'art. 1 ha come obiettivo:
- riorganizzare il Registro Epidemiologico Regionale sul diabete mellito insulinodipendente (IDDM), relativo alla popolazione pediatrica, istituito nella Regione Abruzzo nel 1990, afferente al progetto WHO-DIAMOND (diabete mondiale) con il numero 161, avente come obiettivo prioritario la prevenzione primaria dell'IDDM, definibile come diminuzione dell'incidenza di malattia;
- fornire stime attendibili sulla incidenza della malattia per il periodo 1997-2000, tramite uno studio retrospettivo, e per il periodo 2003-2007 tramite uno studio prospettico, ai fini della determinazione dell'impatto epidemiologico dell'IDDM in Abruzzo.

Art. 3

1. La presente legge individua, quale sede di Coordinamento regionale del Registro di cui all'art. 1, punto e), l'Università dell'Aquila. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, istituito presso l'Università di Chieti, è sede operativa e di raccordo con i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.

Art. 4

- 1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della presente legge regionale, la sede del Coordinamento regionale, di cui all'art. 3 della legge, presenta alla Giunta regionale Settore Sanità, una proposta operativa, così come prevista dagli obiettivi individuati dall'art. 2.
- 2. La Giunta Regionale adotta, con proprio provvedimento, la proposta di cui al comma precedente, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportune.
- 3. La sede del Coordinamento regionale di cui all'Art. 3 rimette annualmente una relazione alla Giunta regionale per la verifica dell'attività svolta nell'anno di riferimento.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in € 12.500,00 per l'esercizio 2004 si provvede mediante le risorse iscritte nella F.O. 12 UPB 001 Cap. 81500 denominato "Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs. 30.12.1992, n. 502".

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante quota parte delle risorse iscritte nel Cap. 81500 denominato Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs 30.12.1992, n. 502.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.